



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.31 del Reg. Data 15-03-2018	Oggetto: Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e Tosap. Conferma tariffe per anno 2018.
----------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed i relativi Regolamenti comunali approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 13 e 14 in data 10.06.1994, esecutive ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il *"Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/06/1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DELIBERA DI GIUNTA n.31 del 15-03-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato:

- il decreto Ministero Interno 09/02/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 04.02.2000, si è avvalso di tale facoltà a decorrere dal 2000;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2014 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 2432 abitanti, per cui il nostro Comune: rimane collocato nella V classe;

Verificato che il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato dato in concessione ad una ditta esterna;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2018 e verificata la necessità/l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

- di lasciare immutate le tariffe rispetto a quanto stabilito per l'anno precedente;

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni e tosap che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del

DELIBERA DI GIUNTA n.31 del 15-03-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 così come indicate nell' allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2018, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2016;
4. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL VICE SINDACO

F.to SPURIO FAUSTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 29-03-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 284 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2851 del 29-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-03-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-03-2018 al 13-04-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 14-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 29-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso
--	---